

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 17 maggio 2013 da

A.,

contro

la decisione 30 aprile 2013 di B.

richiamate le risultanze istruttorie e le osservazioni 9 luglio 2013 di B.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

che, in data 14 febbraio 2013, il quotidiano C. ha formulato all'indirizzo di B. una richiesta d'accesso alla documentazione relativa alla vendita del mappale X RFD di B.;

che l'autorità comunale, dopo gli accertamenti del caso, il 25 febbraio 2013 ha trasmesso al quotidiano i documenti ritenuti di pubblica consultazione, ovvero il Messaggio municipale 6/1998 concernente l'alienazione del mappale X RFD di B., il rapporto della Commissione della gestione 28 maggio 1998 e l'estratto della risoluzione del Consiglio comunale 8 giugno 1998;

che, in data 5 marzo 2013, la giornalista di C., preso atto di quanto ricevuto, ha richiesto altra documentazione in particolare la *“valutazione sulla fattispecie e sull’operato degli organi comunali e all’approfondimento giuridico sugli aspetti di diritto privato richiesto dalla SEL (Sezione enti locali n.d.r.)”*;

che l’autorità comunale, appurato come nella documentazione richiesta fossero presenti dei nominativi di terze persone, ha reputato di dovere dare la possibilità a queste ultime di prendere posizione sulla richiesta di accesso formulata dal giornale. Uno delle predette è risultato essere A., al quale è stato chiesto, in data 22 marzo 2013, di presentare, entro 10 giorni, le proprie osservazioni;

che, con scritto 27 marzo 2013, il qui ricorrente ha contestato la richiesta rilevando come la stessa sia stata formulata dalla Cancelleria comunale e non dal Municipio e che sulla fattispecie egli si fosse già pronunciato con lettera 7 maggio 2010 rimasta senza seguito alcuno da parte dell’autorità comunale;

che, il 27 marzo 2013, sul quotidiano C. è apparso un articolo intitolato *“B. ha perso terreno e soldi”*, nel quale venivano riportate alcune risultanze dell’inchiesta in relazione con la vendita del fondo X RFD di B. Un secondo articolo intitolato *“B. dice si ma...”* è stato pubblicato il 3 maggio 2013. Il contenuto di questi ultimi verrà ripreso, ove fosse necessario all’evasione del gravame, qui appresso;

che, preso atto della domanda d’accesso atti formulata dal quotidiano e delle osservazioni presentate da A., con decisione 10 aprile 2013 B. ha espresso una presa di posizione favorevole a rilasciare la documentazione richiesta in quanto non vi sono elementi per negare l’accesso ai sensi dell’art. 10 LIT. L’Esecutivo comunale ha quindi deciso di consegnare la documentazione - segnatamente il parere giuridico del 15 luglio 2011 richiesto a suo tempo dalla SEL - debitamente anonimizzato, ovvero eliminando tutti i riferimenti alle persone i cui nominativi sono contenuti nei documenti;

che A., con scritto 22 aprile 2013, ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT);

che, con pronunzia 30 aprile 2013, B. ha deciso formalmente di permettere l'accesso alla documentazione richiesta sulla base delle considerazioni espresse con la presa di posizione 10 aprile 2013;

che avverso la predetta decisione insorge, con il ricorso citato in ingresso, A., il quale ritiene che la stessa debba essere considerata nulla in quanto priva di oggetto, poiché gli elementi contenuti nella documentazione richiesta sono già apparsi sul quotidiano in due articoli senza che egli abbia potuto pronunciarsi. Inoltre rileva come le informazioni contenute negli articoli non rispecchino i fatti e sono stati divulgati illecitamente;

che B., con osservazioni 9 luglio 2013, postula la reiezione del gravame ribadendo di avere agito in conformità con la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato e confermando le argomentazioni a fondamento della decisione impugnata. L'autorità rileva come gli articoli nel frattempo pubblicati non contengono elementi relativi alla documentazione richiesta in un secondo tempo, bensì unicamente quelli di pubblico dominio quali ad esempio il messaggio municipale;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LTI, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere di A., destinatario della decisione avversata e persona consultata ex art. 14 LIT, sia la tempestività dell'impugnativa;

che, preliminarmente, si osserva come con l'introduzione della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) si sia voluto disciplinare l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali (art. 1 cpv. 1 LIT) perseguendo lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti,

l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 2 LIT). Con la sua introduzione si è quindi disciplinato sia l'informazione attiva - ovvero l'obbligo dell'autorità di informare l'opinione pubblica - sia quella passiva;

che, anzitutto, occorre esaminare la validità della decisione in ordine alla censura del ricorrente che la ritiene nulla siccome priva di oggetto in quanto negli articoli apparsi sul quotidiano C. vi sono delle informazioni comunicate dal Municipio senza che egli potesse esprimersi;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LTI, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT);

che giusta l'art. 14 cpv. 1 LIT se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni;

ch, in questo ambito, l'autorità deve quindi salvaguardare nel limite massimo possibile il diritto di essere sentito della persona interessata e, soprattutto, quest'ultima deve essere informata sulle conseguenze della mancata presa di posizione entro i termini impartiti (Messaggio CdS n. 6926, pag. 35);

che giusta l'art. 15 LIT l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (cpv. 1). Il termine può essere prorogato (cpv.2); a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire, e b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che

richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente;

che se l'accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14 LIT, la presa di posizione dell'autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità (art. 15 cpv. 3 LIT); mentre se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate (art. 15 cpv. 4 LIT). Infine l'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 LIT sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante (art. 15 cpv. 5 LIT);

che nella fattispecie concreta il quotidiano con e-mail 14 febbraio 2013 ha richiesto a B. delle informazioni circa la vendita del mappale X RFD di B. in particolare che gli fossero trasmessi *“il messaggio municipale che chiedeva l'alienazione del fondo (dovrebbe essere dell'aprile 1998), rapporto (di maggioranza e minoranza) della Gestione e la risoluzione votata dal Consiglio comunale”* (cfr. e-mail 14 febbraio 2013 C. a B.). L'autorità comunale, in data 25 febbraio 2013, ha quindi trasmesso il Messaggio municipale 6/1998 concernente l'alienazione del mappale X RFD di B., il rapporto della Commissione della gestione 28 maggio 1998 e l'estratto della risoluzione del Consiglio comunale 8 giugno 1998;

che esaminando la suddetta documentazione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la stessa non contiene alcun dato personale a lui riconducibile o che potesse concernere la sua persona e pertanto B. ha potuto trasmetterla al richiedente senza preventivamente chiedere il suo parere ai sensi dell'art. 14 LIT;

che, d'altra parte, la successiva domanda formulata all'Esecutivo comunale dal giornale, in data 5 marzo 2013, di trasmettergli il

parere giuridico datato 15 luglio 2011 richiesto dalla SEL a B., costituisce una domanda di accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali, siccome nello stesso erano presenti il nome e dei dati riconducibili a terze persone tra le quali il qui insorgente;

che correttamente, e conformemente all'art. 14 LIT, l'autorità comunale prima di inviare la documentazione ha chiesto ad A. di presentare le proprie osservazioni e solamente dopo l'inoltro di queste ultime ha deciso che il parere giuridico richiesto potesse essere trasmesso al quotidiano dopo essere stato anonimizzato;

che, a mente della scrivente Commissione, non si intravedono violazioni delle norme procedurali della LIT volte alla tutela del diritto di essere sentito del ricorrente. Il medesimo ha potuto debitamente formulare le sue osservazioni e pertanto la decisione qui impugnata non risulta essere stata adottata in dispregio delle garanzie previste dalla legge;

che, inoltre, proprio conseguentemente all'avvio della presente vertenza, il Municipio non ha ancora trasmesso la documentazione contenente i dati personali anonimizzati dell'insorgente e quindi la stessa non è divenuta priva di oggetto;

che, posto come la procedura adottata sia da ritenersi corretta, occorre ora esaminare se nel merito la decisione di B. di trasmettere il parere giuridico debba ritenersi giustificata;

che infatti come qualsiasi altro diritto soggettivo, anche il diritto di accesso non è assoluto ma, in generale, può essere limitato per ragioni di preminente interesse pubblico o privato. L'art. 10 LIT prevede una lista esaustiva dei casi in cui un interesse pubblico (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, c, d e l'art. 10 cpv. 2 LIT) o privato (art. 10 cpv. 1 lett. e, f, g LIT) può contrapporsi a un libero accesso;

che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. e) LIT il diritto di accesso può essere negato quando la consultazione dei documenti ufficiali può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;

che la definizione e la delimitazione del concetto di sfera priva si deduce dagli art. 13 Cost. fed. e dall'art. 28 CC oltre che dall'art. 8 CEDU e relativa giurisprudenza (Messaggio CdS n. 6926, pag. 25) e l'accesso a dati personali degni di particolare protezione o a profili della personalità dovrà essere ammesso in via eccezionale solo alla presenza di un interesse pubblico significativamente importante e assolutamente rilevante (Messaggio CdS n. 6926, pag. 26 e segg. e dottrina ivi citata). Rilevasi inoltre che, in questo ambito, l'autorità dispone di un margine di apprezzamento e deve rispettare il principio di proporzionalità: la consultazione potrà pertanto essere negata puramente e semplicemente soltanto se l'accesso non può essere limitato, differito o condizionato secondo l'art. 11 e i dati che consentirebbero di identificare una persona dovranno per principio essere anonimizzati o oscurati conformemente all'art. 12 LIT (Messaggio CdS n. 6926, pag. 25);

che nella fattispecie concreta, esperita la corretta procedura, B. ha ritenuto che il parere giuridico datato 15 luglio 2011 richiesto dalla SEL dovesse essere trasmesso al quotidiano nella forma anonimizzata, ovvero una volta eliminati tutti i riferimenti indicanti la persona di A. e quelli relativi alle altre persone i cui nominativi erano contenuti nel documento stesso;

che, a mente della scrivente Commissione, effettuata la ponderazione degli interessi contrapposti e soprattutto tenuto in considerazione dell'anonimizzazione imposta alla documentazione, con la sua decisione qui impugnata B. non ha violato né il margine di apprezzamento che la norma gli concede, né il principio di proporzionalità. Infatti, con la trasmissione dei documenti una volta eliminati i riferimenti indicanti le generalità del qui ricorrente e delle altre terze persone, viene perseguito il principio dell'informazione e della trasparenza sancito dall'art. 1 LIT e nel contempo garantito l'anonimato all'interno dei documenti trasmessi;

che alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è respinto.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono spese ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 15 giorni, secondo le modalità descritte dall'art. 46 LPAm.
4. Intimazione al ricorrente, a B.; al responsabile cantonale per la protezione dei dati, Residenza, Bellinzona; al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo